

(N. 207-B
Doc. XLVIII-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 dicembre 1948 (V. Stampato N. 197)
e dalla 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 16 marzo 1949
Sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74
della Costituzione (Messaggio del 9 aprile 1949)
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1949 (V. Documento VI, N. 2)*

**presentato dal Ministro della Difesa
(PACCIARDI)**

**di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)**

**col Ministro dell'Interno
(SCELBA)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia
(GRASSI)**

**col Ministro delle Finanze
(VANONI)**

**col Ministro del Tesoro
(PELLA)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici
(TUPINI)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SEGNI)**

**col Ministro dei Trasporti
(CORBELLINI)**

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
(FANFANI)**

**e col Ministro dell'Industria e Commercio
(LOMBARDO IVAN MATTEO)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 DICEMBRE 1949

Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato,
prima del 24 maggio 1946, terreni minati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprietà, ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, è concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.

Il concorso alla spesa è concesso all'usufruttuario, all'usuuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile.

Art. 2.

Il concorso alla spesa è corrisposto per la bonifica di quei terreni, arenili e spiagge per i quali risulti comprovato che essi erano stati minati.

Art. 3.

Il concorso alla spesa sarà della metà di quella insindacabilmente accertata dal Ministero della difesa, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e delle indagini eseguite.

Art. 4.

Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non è cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 5.

Per l'accertamento della spesa di cui al precedente articolo 3, saranno considerati di massima:

a) la paga degli operai;

b) i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa.

Nel caso di sminamento eseguito dal coltivatore diretto con mano d'opera familiare, questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata.

Art. 6.

Le domande al Ministero della difesa di concorso alla spesa devono pervenire, debitamente documentate, ai Comandi di zona per la bonifica dei campi minati, nel cui territorio si trovano i terreni, arenili e spiagge bonificati, entro il termine perentorio di 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore, presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono esposte circostanze in tutto o in parte non rispondenti a verità, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati.

Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente articolo 1.

Art. 8.

La domanda di concorso alla spesa e i documenti giustificativi sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 9.

La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.